

Stefano Di Pinto

Professore a c. di diritto penale

Università di Roma “La Sapienza”

“Amore per forza” e diritto penale: dalla violenza carnale alla violenza sessuale.

Sommario: 1. Premessa. Evoluzione storica del delitto di violenza sessuale: in particolare, lo stupro nel '700 e nell'800. – 2. La violenza carnale nel Codice Zanardelli. – 3. La violenza carnale e gli atti di libidine nel Codice Rocco. – 4. Gli sviluppi della normativa in tema di reati sessuali: dal Codice Rocco alla l. 15 febbraio 1996, n. 66. – 5. L'oggetto della tutela: da “il buon costume e l'ordine delle famiglie” alla “libertà personale” attraverso “la moralità pubblica ed il buon costume”.

§ 1 - Premessa. Evoluzione storica del delitto di violenza sessuale: in particolare, la violenza carnale nel '700 e nell'800.

L'indagine che cercheremo di svolgere deve necessariamente ripercorrere l'evoluzione storica della violenza sessuale muovendo dal secolo XVIII: nel corso del Settecento, infatti, la nozione di violenza carnale era strettamente ancorata al concetto “antico” di *stupro*, nonché alle qualificazioni che lo stupro in detto contesto riceveva.

L'attività sessuale di una persona, lungi dall'essere considerata espressione della sua libertà individuale, veniva finalizzata piuttosto al perseguimento di uno scopo ben preciso: quello procreativo. Per conseguenza, qualsiasi rapporto sessuale che non venisse indirizzato a quello scopo, rappresentava per l'ordinamento giuridico un illecito.

Alla base di una tale concezione dell'attività sessuale si poneva l'idea dello Stato che, nella qualità di portatore di pubblici interessi, avocava a sé il compito di controllare anche l'attività sessuale del cittadino. Di conseguenza, l'immagine femminile, come quella del minore, risente del contrasto tra le diverse realtà epocali.

Fatta questa breve premessa, passiamo all'analisi delle diverse tipologie di stupro che venivano incriminate.

La prima figura degna di menzione è quella del c.d. “*stupro semplice*”, ereditata dal passato, quale reliquia dei *delicta carnis* e delle relative qualificazioni, consistente nel solo fatto della congiunzione carnale con una donna nubile, di onesti costumi e nell'adulterio con donna coniugata.

Detta incriminazione trovava la propria giustificazione nella volontà dello Stato di tutelare il valore pubblico della famiglia che, a causa dei fatti integrativi dello stupro semplice risultava compromesso.

Ad ulteriore conferma di quanto affermato, deve essere sottolineato che, in quella società, non assumeva alcuna rilevanza lo stupro semplice qualora la donna fosse una prostituta, e che al contrario si assisteva ad un inasprimento della pena nell'ipotesi in cui vittima dello stupro risultasse essere una donna consacrata alla vita religiosa.

Altra figura presa in considerazione era lo "*stupro qualificato*", definito tale poiché in detta ipotesi assumeva rilievo la seduzione della donna.

Infine, un'ultima figura di stupro era rappresentata dal cosiddetto "*stupro violento*", che più si avvicinava a quella che qualche secolo dopo sarebbe stata qualificata come violenza carnale, caratterizzata dal ricorso alla violenza o minaccia.

È appena il caso di evidenziare che, già in quell'epoca, la fattispecie dello stupro semplice era oggetto di discussione in sede accademica, in quanto da più parti si riteneva che la donna non poteva essere vista solo come oggetto passivo del reato, bensì come persona in grado di sedurre ed avere la capacità di poter prestare il proprio consenso all'atto sessuale. Vero è che siamo in un'epoca in cui ancora il matrimonio c.d. "riparatore" rappresentava un mezzo di riparazione dell'illecito; tuttavia, è altrettanto vero che si avvertiva nella coscienza sociale l'esigenza di percepire la donna quale vera vittima, sedotta ed abbandonata.

Anche nel corso del secolo XIX la problematica relativa alla rilevanza penale dello stupro semplice si ripropone.

Particolarmente interessante è sotto tale profilo la previsione contenuta nel Codice penale toscano del 1854 che puniva lo stupro semplice con una pena pecuniaria, nell'ipotesi in cui il giudice decidesse di non condannare il reo a sposare la donna stuprata.

Giova precisare che siamo in un secolo in cui il sistema penale repressivo dell'*Ancien Régime* si incrina, lasciando il posto alla critica illuministica contro le ingiustizie, originate per lo più dall'aver considerato la società non come un'unione di uomini titolari di diritti egualitari, ma come entità dominata da poche famiglie facoltose in grado di monopolizzare la legge. Emblematico in tal senso è il pensiero di Cesare Beccaria che a proposito della tutela accordata dallo Stato all'ordine delle famiglie osservava: "il sistema penale repressivo si incrina, la preminente tutela accordata

all'ordine delle famiglie è costretta a fronteggiare le ingiustizie generate dall'aver considerato la società un'unione di famiglie piuttosto che di uomini".

Ed è proprio nell'800 che sorsero dispute animate in ordine alla rilevanza o non della figura dello stupro semplice. Da un lato, i fautori della depenalizzazione delle qualificazioni dello stupro semplice, diverse dalla violenza, sostenevano che non vi poteva essere principio giuridico che giustificasse la valenza penale di un delitto quando non vi è separazione tra peccato e delitto, muovendo sulla base del disinteresse della scienza penalistica per comportamenti non riconducibili ad una precisa lesione del diritto e nei confronti della distinzione tra il diritto e la morale. Dall'altro lato, ulteriore opzione dottrinale sosteneva, invece, la necessità di riconoscere al mero stupro (semplice) rilevanza giuridica: lo stupro doveva essere punito poiché alterando l'ordine delle famiglie cagionava un danno politico alla società.

§ 2 - La violenza carnale nel Codice Zanardelli.

Il reato di violenza carnale trova una propria configurazione nel Codice Zanardelli del 1889 entrato in vigore il 1° gennaio del 1890. In particolare, esso viene collocato nell'ambito del Titolo VIII, la cui rubrica, a somiglianza del Codice Toscano, recava "*Dei delitti contro il buon costume e l'ordine della famiglia*"; all'interno di tale titolo, che si componeva di sette capi, i reati sessuali venivano inseriti nel Capo I, segnatamente negli artt. da 331 a 339.

La prima significativa innovazione introdotta dal legislatore del 1889 è da individuare nella configurazione di due diverse ipotesi criminose che graduan la pena a seconda della gravità dell'offesa all'inviolabilità carnale. In particolare, la sfera sessuale veniva protetta da due norme: l'art. 331 che puniva la specifica ipotesi di "*violenza carnale*" (costringimento di una persona con violenza o minaccia alla congiunzione carnale), e l'art. 333 che, invece, conformemente all'art. 282 del Codice Toscano, puniva gli "*atti di libidine violenti*", non diretti a commettere il delitto di violenza carnale, posti in essere con violenza o minaccia.

Il passaggio dal concetto "antico" di stupro alla violenza carnale fa apparire il silenzio della legge come riconoscimento della libera scelta dei singoli, quale chiara ammissione dell'impossibilità di controllo completo della vita privata attraverso strumenti giuridici.

Quanto all'interesse particolare protetto dalle norme a tutela dei reati attinenti la sfera sessuale, sulla scia dei codici preunitari, era di natura pubblica e andava individuato nel *buon costume e nell'ordine delle famiglie*.

Emblematico in tal senso è il contenuto della Relazione ministeriale del 1887 ove è possibile leggere: il buon costume e l'ordine delle famiglie sono beni giuridici essenziali della civile società i quali si integrano reciprocamente e perciò si trovano accoppiati anche in relazione alla tutela penale per essi stabilita.

Quanto ai beni giuridici protetti, il *buon costume* veniva individuato come l'ordine etico giuridico costituito dall'osservanza di quei limiti che sono ritenuti necessari per la sicurezza, per la libertà e per la moralità dei rapporti sessuali; per *ordine delle famiglie* si intendeva, invece, l'istituto giuridico familiare regolato dallo Stato nel pubblico interesse, considerato nel complesso di quelle norme che tendono ad assicurare la moralità sessuale nelle famiglie e in rapporto ad esse, e che impongono l'osservanza delle leggi giuridico-naturali della generazione”.

Come è evidente, la tutela del singolo passava in secondo piano rispetto alla tutela accordata ai valori della famiglia e della moralità pubblica.

Nell'ottica del Codice Zanardelli permaneva (un legame non tenue con) un'ideologia ove la sessualità femminile appariva misconosciuta e non trovava spazio quale diritto a libero esercizio, se non in costanza di matrimonio ed al fine della procreazione:

l'interesse collettivo alla continenza sessuale conduceva a rinserrare l'attività sessuale entro due incriminazioni fondamentali, l'una consistente nell'adulterio, l'altra nello stupro: la prima (...) a reprimere le deviazioni sessuali delle donne coniugate, la seconda quelle delle donne nubili (PADOVANI 1989, 1304).

Da tale ideologia derivava quale necessario corollario il “dogma” della verginità, la cui perdita si riteneva lesiva dell'onore della famiglia e/o della morale pubblica, oggetti giuridici tutelati, unitamente al buon costume, delle disposizioni in materia di reati sessuali.

Nei codici preunitari i reati di violenza sessuale erano inclusi dal Codice napoletano del 1819 fra i “*reati che attaccano la pace e l'onore delle famiglie*”; dal Codice toscano del 1853 fra i “*delitti contro il pudore e contro l'ordine delle famiglie*”; dal Codice sardo-italiano del 1859 fra i “*reati contro l'ordine delle famiglie*”, che si poneva sulla scia del Codice albertino del 1839.

Sembra opportuno precisare che il Codice Zanardelli prevedeva anche quelle ipotesi in cui tali reati si realizzavano a prescindere dall'uso di violenza e minaccia, ma in considerazione dell'età della vittima o delle sue condizioni psico-fisiche.

Va inoltre rammentato che l'art. 332 disciplinava la violenza carnale commessa mediante abuso d'autorità, di fiducia o di relazioni domestiche.

Altra importante novità va ravvisata nella previsione secondo cui, per la realizzazione delle due ipotesi delittuose, si esige non il semplice dissenso bensì la violenza o la minaccia.

§ 3 - La violenza carnale e gli atti di libidine nel Codice Rocco.

Anche nel Codice Rocco, entrato in vigore il 1° luglio del 1931, il legislatore disciplina i delitti concernenti la sfera sessuale e segnatamente le ipotesi di violenza carnale e di atti di libidine; essi trovano la propria collocazione all'interno del Titolo IX del Libro II tra le fattispecie poste a salvaguardia "*Della moralità pubblica e del buon costume*".

La nuova codificazione continuava a recepire dalla tradizione giuridica e culturale del tempo una concezione della sessualità e della corporeità intrisa di note pubblicistiche, con un *quid novi* riguardante la diversità del bene giuridico che le norme in materia di reati sessuali erano chiamate a tutelare, non più rintracciato nel buon costume e nell'ordine delle famiglie, bensì nella *moralità pubblica*, intendendosi per tale la coscienza etica di un popolo in un dato momento storico, limitatamente alle manifestazioni dell'istinto sessuale che si pongono in contrasto con la coscienza etica comune. L'offesa derivante da coercizione fisica nell'atto sessuale non si riteneva, infatti, arrecata alla persona che subiva, ma al bene della pubblica moralità.

Tale qualificazione, lungi dal costituire il solitario frutto dell'ideologia ispiratrice del codice Rocco, era il seguito di una risalente tradizione legislativa, non solo italiana. Per quanto riguardava i codici stranieri, essa andava dai codici più antichi, quali quello imperiale tedesco e quello spagnolo del 1870, che collocavano i reati sessuali fra quelli contro il buon costume, ai codici più recenti, quali quello norvegese del 1902 e quello danese del 1930, coevo al nostro, persistenti nella collocazione pubblicistica tradizionale.

Pertanto, in rottura con la tradizione, il legislatore del 1930, pur continuando a riferire i reati in materia sessuale ad interessi di categoria dalle connotazioni marcatamente pubblicistiche, aveva attribuito, in maniera del tutto innovativa e anticipatrice dei tempi,

significativa rilevanza alla "*libertà sessuale*", indicata come oggetto della tutela specifica inerente ai delitti di violenza sessuale.

Di ciò si trova conferma nella stessa relazione ministeriale al progetto del codice penale ove si legge che la libertà sessuale tutelata consiste nella "libera disposizione del proprio corpo nei rapporti sessuali" (FIANDACA E MUSCO 2007, 201).

Detta normativa, infatti, pur inserita all'interno del Titolo IX, era collocata sotto il Capo I, intitolato "*Dei delitti contro la libertà sessuale*".

Questa originaria sistemazione era il frutto di una scelta legislativa che, sia pure in termini timidi e compromissori, costituiva un mutamento di rotta rispetto alle normative precedenti, paradossalmente ritenuto all'epoca fin troppo liberale (FIANDACA E MUSCO 2007, 202).

Invero nella sistematica del codice si annidava, agli occhi della dottrina, una certa dose di contraddittorietà ed ambiguità, stante l'inconciliabilità della tutela degli interessi ultraindividuali del buon costume e della moralità pubblica con la protezione di un bene individuale, quale quello della libera disponibilità del proprio corpo e della propria sessualità. Non sembrava logico, infatti, considerare la libertà sessuale come una sottospecie della moralità pubblica, dal momento che i due gruppi di reati differiscono profondamente tra loro non fosse altro perché quelli del primo gruppo aggrediscono, almeno in prevalenza, singoli individui, mentre quelli del secondo offendono quasi soltanto la collettività, cioè il pubblico.

Del resto la diversità balza evidente quando si rifletta che l'oggetto giuridico "libertà sessuale" non è per certo un attributo della società, ma dei soggetti che subiscono l'offesa, tanto che il legislatore ha privilegiato la perseguibilità a querela.

Ciò è riconosciuto nella Relazione del Ministro Guardasigilli al Re, al n. 170, dove si legge, fra l'altro: "I delitti in discorso sono caratterizzati dalla violenza e dalla frode. Ora, tanto l'una quanto l'altra ledono la libertà, e precisamente quella libertà che consiste nella libera disposizione del proprio corpo ai fini sessuali, entro i limiti del diritto e del costume sociale. E invero l'esistenza di tale libertà, tra i beni giuridici della persona, non può essere negata".

L'aver richiesto per la punibilità la doglianza della vittima dimostrava senza dubbio, per parte della dottrina, che all'interesse di questa l'ordinamento giuridico attribuiva un valore superiore a quello della comunità sociale (la moralità pubblica).

Da queste premesse risulta evidenziata una vera e propria antinomia tra le due classi di reati, come in passato rilevò anche la dottrina tedesca. E si poneva, al di là degli intitolati del codice, il problema di stabilire quale fosse veramente l'effettiva oggettività giuridica dei reati sessuali.

La contraddizione, tuttavia, si rivela in realtà apparente, perché nella sublimazione pubblicistica di tutti gli interessi protetti dal legislatore dell'epoca, in quanto compatibili con la tavola di valori espressi dallo Stato etico, anche la libertà sessuale o "disponibilità sessuale" veniva tutelata non come valore intrinseco della persona, ma nei limiti della sua corrispondenza al superiore valore della moralità pubblica.

I diritti di libertà nell'impianto codicistico, com'è noto, erano del tutto asserviti alla funzione inerente allo *status* a ciascuno assegnato; conseguentemente anche la protezione accordata alla libertà sessuale della donna trovava ragione e limite nella tutela della funzione sessuale e dello *status* che ella assumeva nell'ambito della famiglia e della società. Emergeva, quindi, dall'incriminazione del fatto un interesse non già rispetto alla lesione personale, quanto piuttosto alle conseguenze pubbliche del fatto stesso, e cioè alla tutela della procreazione, all'interno della famiglia legittima, nel caso di donne sposate, e della potestà familiare del marito o del padre.

Se dunque la reazione punitiva dello Stato alla commissione di siffatti reati (e ciò sia sotto il Codice Zanardelli che sotto il Codice Rocco, ove, appunto, i delitti sessuali benché posti fra i "*delitti contro la libertà sessuale*" erano pur sempre parte del Titolo IX dedicato alla tutela della "*morale pubblica*" e del "*buon costume*"), affondava le sue radici e trovava la sua *ratio* in una concezione in cui l'onore della famiglia, e quindi la moralità pubblica, risiedevano sull'irreprensibilità e sull'onorabilità dei costumi di un suo membro, rispondeva alla logica dominante prevedere quale *causa di estinzione del reato* il *matrimonio riparatore* che, anche sul piano strettamente giuridico, salvava l'onore del soggetto passivo e della famiglia di appartenenza. Da notare, al riguardo, che l'abrogazione dell'art. 544 c.p., che prevedeva tale fattispecie, è avvenuta soltanto con la l. 5 agosto 1981, n. 441.

Così come conforme alla concezione un tempo imperante era l'aver previsto per i delitti di ratto ex artt. 522-524 c.p. (a fine di matrimonio, a fine di libidine e di persona minore degli anni quattordici o inferma) la cui sanzione, almeno nel massimo edittale, era addirittura inferiore a quella prevista per il sequestro di persona, che dello stesso fatto costituisce ipotesi base) la circostanza attenuante del pentimento operoso di cui all'art.

525 c.p., consistente nella spontanea restituzione della vittima alla “libertà”, *alias* riconducendola alla potestà familiare.

Del pari rispondeva alla logica un tempo imperante ancorare la gravità (ove non la sussistenza) della fattispecie delittuosa al “vincolo di destinazione” della persona offesa (e della donna in particolare), non in quanto titolare di un proprio interesse e diritto alla libertà ed all’intangibilità sessuale, ma in quanto depositaria di un interesse esterno e superiore quale, appunto, l’ordine della famiglia o il buon costume o la pubblica moralità. Talché, mentre per il delitto ex art. 523 c.p. era prevista una circostanza aggravante speciale, consistente nello *status* di donna coniugata della vittima, la cui *ratio* risiedeva evidentemente nell’offesa recata all’autorità del marito, i reati di violenza carnale o di atti di libidine violenta non si ritenevano configurabili all’interno del matrimonio, poiché nessuna costrizione “illegittima” vi si sarebbe potuta consumare.

L’orientamento prevalente era nel senso di escludere la configurabilità del reato, facendo leva su un presunto diritto alla congiunzione sessuale nascente dal matrimonio per effetto di un consenso anticipato o presunto a future prestazioni sessuali. Questa opinione contrasta oggi con lo spirito della Carta costituzionale, che pone il rapporto tra coniugi su un piano di assoluta parità, escludendo qualsiasi coercibilità dell’obbligo di dedizione sessuale.

Dal punto di vista delle fattispecie incriminatrici, il codice penale del 1930 manteneva intatta la distinzione già presente nel Codice Zanardelli tra il reato di violenza carnale e quello di atti di libidine violenti, ipotesi disciplinate rispettivamente agli articoli 519 c.p. e 521 c.p.

Analogamente a quanto avveniva nella precedente normativa, anche nel Codice Rocco ai fini dell’integrazione delle due fattispecie non si reputava sufficiente il mero dissenso della vittima, essendo necessario, invece, che la condotta fosse accompagnata da violenza o minaccia.

Altra norma che merita di essere menzionata è l’art. 520 c.p. che disciplinava l’ipotesi di reato di “*violenza carnale abusiva*”, consistente nella congiunzione carnale con persona arrestata o detenuta, di cui si aveva la custodia per ragione del proprio ufficio, ovvero con persona affidata al reo in esecuzione di un provvedimento dell’autorità competente.

Nessuna novità si registrava rispetto al passato in merito ai casi di punibilità della congiunzione carnale commessa con violenza o minaccia, ma in considerazione dell’età della vittima o delle sue condizioni di salute.

§ 4 – Gli sviluppi della normativa in tema di reati sessuali: dal Codice Rocco alla legge 15 febbraio 1996, n. 66.

Non vi è dubbio che le norme in tema di comportamenti sessuali penalmente illeciti siano particolarmente sensibili ai mutamenti sociali. Ovvio, allora, che con il modificarsi del contesto ideologico e con l'avvento della Carta Costituzionale e dei suoi principi liberali (di rispetto della persona umana indipendentemente dallo status sociale e dall'uguaglianza senza discriminazioni per ragioni di sesso), la passata concezione della libertà sessuale fosse destinata a tramontare.

Non desta meraviglia, quindi, che, a partire dalla fine degli anni settanta, il tema dei reati in materia sessuale sia ritornato ad essere oggetto di numerose proposte di legge, volte a riformulare più o meno integralmente le fattispecie disciplinate dal Codice Rocco. Ciò non solo per porre un freno e per apportare un'adeguata risposta sanzionatoria al crescente aumento dei delitti in materia sessuale, ma in una più ampia prospettiva di "ripensamento" della struttura della società e del ruolo della donna eretta a bandiera dai movimenti femminili.

E da parte sua la giurisprudenza aveva superato la difficoltà di concepire la libertà individuale come specie del genere moralità pubblica, individuando come unico bene giuridico tutelato quello di natura individuale della dignità umana e della libertà di autodeterminazione della donna nella sfera sessuale.

Seguendo queste direttive interpretative la giurisprudenza sulla violenza sessuale degli ultimi vent'anni ha proceduto ad una opera di ortopedia giuridica, ricostruendo il bene giuridico tutelato senza far alcun riferimento alla morale pubblica e al buon costume, facendo così assumere alle norme del codice fascista un significato differente da quello originario: nel diritto vivente la normativa del codice del 1930 diveniva allora compatibile col "nuovo" contesto sociale in cui si era trovata a vivere (FIANDACA E MUSCO 2007, 203).

All'auspicata riforma si è pervenuti dopo un lungo e travagliato *iter* parlamentare, quasi ventennale, che, attraverso varie legislature, ha preso le mosse nel 1977 con la presentazione di una proposta di legge a seguito di un grave episodio di cronaca nera, la famosa vicenda del Circeo, che suscitò, all'epoca, grande clamore nell'opinione pubblica e che si è conclusa a livello processuale, dopo quasi vent'anni, nel vigore della legge attuale.

Nonostante il rilevante numero dei disegni di legge succedutisi l'uno all'altro, paradigmatico esempio di inconcludenza parlamentare, nessuno di essi ha tuttavia mai sortito il desiderato effetto riformatore.

Tali proposte vennero anche riunite in un Testo Unico che passò pur con sensibili modifiche alla Camera, fu trasmesso al Senato e quindi approvato, ma mai entrato in vigore!

(ALFONSO 2004, 4).

Solo nel 1995 venne approvata dalla Camera la proposta n. 2576 presentata il 23 maggio 1995 che, passata all'esame del Senato, divenne la Legge 15 febbraio 1996 n. 66 "*Norme contro la violenza sessuale*". L'approvazione di detta normativa, sebbene lungamente preparata ed attesa, subì una accelerazione improvvisa poiché incombeva l'interruzione anticipata della legislatura:

sicché si è finito per avere precipitosa fretta (...) dopo circa venti anni di sofferta ponderazione

(ROMANO 2002, 10).

Dal punto di vista sistematico generale, probabilmente per significare la particolare importanza delle incriminazioni introdotte, è apprezzabile la scelta di collocare le nuove norme nel codice penale, evidentemente ritenuto ancora strumento centrale di tutela, piuttosto che lasciarle in una apposita legge complementare.

Riforma soprattutto di valore genericamente culturale e simbolico è la riqualificazione dei delitti sessuali come "*delitti contro la persona*", auspicata da decenni e condivisa da tutti, perché conforme a quella concezione personalistica della tutela, fatta propria anche dalla Costituzione repubblicana e che aveva reso intollerabilmente antinomia e anacronistica la qualificazione autoritario-pubblicistica dei delitti sessuali come delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

Sin da un primo esame risulta di immediata evidenza l'intento del legislatore di dare un taglio netto al passato e di introdurre la nuova disciplina dei reati di violenza sessuale su una sorta di *tabula rasa* di ogni preesistente disposizione.

Intento che si appalesa sin dall'esordio, inusuale ed ultroneo, della l. n. 66/1996 il cui art. 1 dispone l'integrale abrogazione espressa del Capo I del Titolo IX del Libro II (artt. da 519 a 526) rubricato "*dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume*", nonché degli artt. 530, 539, 541, 542 e 543 c.p.; in altre parole della previgente normativa in materia di delitti sessuali, con contestuale introduzione di nuovi articoli, da 609 *bis* a 609

decies, tesi a colmare *ictu oculi*, gli spazi normativi lasciati liberi in seguito all'intervenuta modifica legislativa.

Ora, che la abrogazione non coincida necessariamente con la *abolitio criminis* è certamente vero; tanto più se, come nel caso in esame, la medesima legge apporta aggiunzioni. Ma ciò non toglie che la legge contro la violenza sessuale non aiuti l'interprete, omettendo, come spesso capita, di prevedere apposite disposizioni transitorie. Tuttavia, che con la legge in esame si sia operata una vera e propria rivoluzione etico-culturale, come pure si è detto, è affermazione generosa. A tutto concedere, si può, infatti, riconoscere che siano stati recepiti

alcuni messaggi significativi, sia della giurisprudenza di legittimità che di merito, ponendo fine ad una situazione giuridica in cui gli spazi per decisioni "aberranti" trovavano spazio in una lettura dei testi normativi avulsa dalla evoluzione del costume sociale

(AMBROSINI 1997, 2).

Di vero, nonostante l'apprezzabile proponimento del legislatore di riformare integralmente la materia dei reati di violenza sessuale; nonostante le apparentemente sensibili differenze fra nuova e previgente disciplina; concessa pure l'attenuante del particolare momento politico che ha tenuto a battesimo la legge in esame

nata in una situazione di emergenza per la fine anticipata della legislatura e per un indubbio logoramento del dibattito ideologico, che imponeva comunque di fissare almeno alcuni punti di riferimento sicuri

(AMBROSINI 1997, 7 e 8),

un'analisi più approfondita delle disposizioni introdotte conduce, invece, a smorzare gli entusiasmi e ad ammettere che in realtà si sono apportati alla materia mutamenti essenzialmente simbolici, frutto più di emotività e di precipitazione che di approfondita meditazione.

Così la nuova collocazione sistematica data ai reati di violenza sessuale, l'unificazione nell'unico reato di "violenza sessuale" (art. 609 *bis* c.p.) delle due fattispecie di "violenza carnale" (ex art. 519 c.p.) e di "atti di libidine violenti" (ex art. 521 c.p.), l'abbassamento (parziale) della soglia di "intangibilità sessuale assoluta", l'introduzione della fattispecie della *violenza sessuale di gruppo*, prevista dall'art. 609-*octies* c.p. (anche se è doveroso rammentare che si è parecchio discusso in ordine alla natura giuridica dell'istituto che secondo taluni è una figura autonoma di reato, secondo altri una circostanza aggravante della figura base di violenza sessuale individuale), l'introduzione di

una fattispecie autonoma (art. 609 *quater* c.p.) che incrimina il compimento di atti sessuali, violenti o abusivi, nei confronti dei minori, la previsione della non punibilità dei rapporti sessuali tra minorenni, la modificazione del delitto di corruzione di minorenne, l'aumento di due anni del minimo di pena (reclusione da 5 a 10 anni anziché da 3 a 10 anni per il reato circostanziato di violenza sessuale), onde precludere patteggiamenti e affidamenti in prova al servizio sociale, la procedibilità a querela di parte come regola (sia pur con eccezioni), la tutela della riservatezza della persona offesa con la configurazione della nuova contravvenzione di divulgazione delle generalità o dell'immagine della vittima di violenza sessuale (art. 734 *bis* c.p.), lungi dal rappresentare l'auspicata svolta nella disciplina in materia di reati di violenza sessuale, prestano il fianco a critiche e non si sottraggono all'accusa di eccessiva genericità, disordine ed approssimazione, quando non di incostituzionalità.

A corollario dell'intervento normativo troppo frettoloso e carente, è giunta la critica mossa dalla dottrina alla prassi, purtroppo sempre più frequentemente invalsa presso il legislatore, di affidare alla magistratura un compito che istituzionalmente non le competerebbe, quello di colmare le lacune legislative delineando e chiarendo i troppo generici, vaghi ed approssimativi concetti descritti nell'enunciato normativo.

Come infatti esattamente rilevato,

è ovviamente auspicabile che le incongruenze (...) segnalate siano superate da una sagace applicazione della norma in sede giudiziale; resta però indiscutibile che alle complesse problematiche, cui la riforma dei reati sessuali lo poneva di fronte, il legislatore ha risposto con una comoda abdicazione dal proprio ruolo (BORGOGNO 2000, 89).

Con buona pace della tipicità e della certezza del diritto:

a ben guardare, il vero senso dell'operazione di *lifting* cui la delicata materia è stata sottoposta è una preoccupante rinuncia alla tipizzazione, con contestuale attribuzione al giudice di una sfera di discrezionalità enormemente dilatata, che ne fa, anche grazie ai paradossi sanzionatori (...) il vero *dominus* della situazione (BORGOGNO 2000, 89).

Pertanto, nella prospettiva di analizzare le condotte lesive della libertà di autodeterminazione e maturazione sessuale penalmente sanzionate, ampio spazio deve essere dato al delitto di violenza sessuale ed alla locuzione "*atti sessuali*" introdotti dalla l. 15 febbraio 1966, n. 66, intitolata "*Norme contro la violenza sessuale*" in quanto fattispecie

cardine intorno a cui ruotano tutte le altre condotte delittuose e, segnatamente, quelle poste a protezione dei soggetti minori di età.

Il reato di violenza sessuale, infatti, al di là delle modalità tipiche (coercitive od abusive) di aggressione al bene oggetto di tutela, è stato posto dal legislatore al centro delle disposizioni incriminatrici di condotte lesive della sfera sessuale dell'individuo che ad esse si ricollegano, ora per richiamo, ora per esclusione, ora per conformità dei concetti disciplinati, così come è stata posta al centro della normativa in materia la locuzione "*atti sessuali*" sulla quale tutte le fattispecie introdotte dalla novella del 1996 sono incentrate.

Oggi sotto il termine "atti sessuali" sono ricompresi sia il congiungimento carnale che le diverse ipotesi di coito anale, orale od omosessuale, nonché tutte le altre forme di comportamenti libidinosi (c.d. *petting*, toccate, limonate, baci, ecc.)

§ 5 - *L'oggetto della tutela: da "il buon costume e l'ordine delle famiglie" alla "libertà personale" attraverso "la moralità pubblica ed il buon costume".*

Fra le innovazioni introdotte dalla l. n. 66 del 1996 emerge, anzitutto, come detto in precedenza, la diversa classificazione sistematica dei reati in materia sessuale collocati ora nell'ambito del preesistente Titolo XII del libro secondo del codice penale, dedicato ai "*delitti contro la persona*", nel Capo II, Sezione II, fra i "*delitti contro la libertà personale*", *species* del più ampio *genus* libertà individuale. Al riguardo, per meglio poter valutare la portata ed i limiti della riforma del 1996, che ha avuto comunque l'innegabile pregio di abbandonare la concezione essenzialmente pubblicistico-collettiva dell'oggetto giuridico dei reati sessuali per approdare ad una visione individual-personale del bene cui apprestare tutela, è necessario tornare a ripercorrere brevemente alcune tappe di un percorso certo non lineare.

Un primo dato che emerge è rappresentato dall'intento del legislatore di operare un taglio netto con il passato per superarne anacronismi ed incongruenze derivanti (anche) dall'ambigua collocazione riservata dal Codice Rocco ai reati in esame, ricompresi nel Titolo IX fra i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, al Capo I inerente i delitti contro la libertà sessuale.

Con la l. n. 66 del 1996, grazie anche alle esigenze, messe in luce con forza a partire dagli anni sessanta, di conferire alla società una struttura nuova e diversa attraverso l'abolizione di tutte le situazioni di inferiorità e di disuguaglianza contrastanti con quanto già garantito dagli artt. 3 e 27 Cost., si è tentato di dare un "colpo di spugna" al

passato per maggiormente attagliare agli attuali valori una normativa in materia di reati sessuali che, frutto di una ormai obsoleta ideologia, non rispecchiava più né più si adattava alla mutata concezione, *in primis*, dei beni cui accordare tutela giuridica.

Sulla spinta dei vari movimenti femministi che elaborarono una teoria del corpo e della sessualità femminili come luoghi ineludibili del percorso di liberazione della donna, divenne inevitabile svolgere una riflessione sul ruolo e sull'immagine della donna nella società: l'immagine di una donna che non può essere considerata solo come passiva o potenziale vittima dell'aggressione maschile, ma persona in grado di portare nel rapporto con l'uomo la completezza di una sessualità non più negata, ma anzi riaffermata come del tutto paritaria.

Fu il movimento femminista che riuscì a raccogliere ben trecentomila firme per affermare con quel disegno di legge la dignità della donna e il rispetto della sua integrità di persona attraverso il diritto all'autodeterminazione sul proprio corpo e sulla propria sessualità (BELTRANI e MARINO 1996, 8).

È evidente allora che, alla luce di tali orientamenti, il quadro delineato dal Codice Penale in materia di delitti sessuali fosse da considerarsi anacronistico, alla pari del substrato ideologico e culturale ad esso sotteso. Anche la disciplina del 1930, infatti, sulla scia dell'arcaica impostazione dettata dal Codice penale del 1889, rispondeva ad una concezione dei reati in materia sessuale che poco o nulla aveva a che vedere con la tutela dell'individuo e della sua libertà in ogni diversa e possibile sua manifestazione ed espressione.

La *ratio* di sublimazione pubblicistica dell'oggetto privato della tutela informava anche il Codice Rocco, nonostante la collocazione sistematica dei delitti sessuali li vedesse posti fra i reati "*contro la libertà sessuale*". Come si evince, infatti, dalla collocazione sistematica ad essi riservata dal Codice Zanardelli prima, e dal Codice penale del 1930, poi, che a tali reati dedicavano rispettivamente il Titolo VIII "*Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie*" ed il Titolo IX "*Dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume*", l'oggettività giuridica dei beni tutelati era di natura essenzialmente super-individuale e collettiva; di natura sovraordinata all'interesse del singolo pur tutelato anche nella sua libertà sessuale, ma riconosciuta e protetta tuttavia dall'ordinamento solo nella misura in cui la sua offesa costituiva del pari offesa al buon costume ed alla moralità pubblica.

In una concezione di reato “quasi peccato”, lo stupro tale non era in sé, ma in virtù della rispettabilità, della onorabilità dei costumi, in altre parole del “vincolo di destinazione” cui era sottoposta la donna, tanto che, mentre la violenza carnale dei confronti, ad esempio, di una religiosa veniva giudicata aggravata,

sempre vivace si prospetta, sino alle soglie del nostro secolo, il dibattito circa la violenza carnale nei confronti della prostituta, proprio perché, trattandosi di una persona a destinazione “non vincolata”, riesce difficile cogliere l’illiceità del fatto
(PADOVANI 1989, 1307).

Tuttavia, al di là della pur condivisibile di massima nuova collocazione, almeno tendenzialmente unitaria a livello di bene di categoria, le opzioni legislative non convincono appieno. Si consideri, infatti, che nel ventennio precedente la riforma, per effetto dell’opera interpretativa di dottrina e giurisprudenza, la lettura dei reati contro la violenza sessuale era stata correttamente ed evolutivamente adeguata ai mutati valori sociali e al nuovo contesto ideologico della società contemporanea, ridefinendo il bene giuridico della libertà sessuale, non più come libertà funzionale alla società, ma come diritto che inerisce all’individuo ed esclusivamente ad esso, come interesse individuale dotato di propria autonomia e di rango esclusivo rispetto a quello categoriale.

Allora, se tutto ciò è vero, sembra lecito affermare che la portata innovativa della l. n. 66 del 1996, sul punto dell’individuazione del bene giuridico tutelato, ha un valore semplicemente dichiarativo e non sostanziale, dal momento che pacificamente esso veniva individuato nella libertà sessuale, e cioè nella libera autodeterminazione della donna nella sfera sessuale.

L’obbiettivo principale della nuova legge, tipica legge manifesto, è destinato così a subire da questo punto di vista un radicale ridimensionamento. Anzi e paradossalmente si potrebbe anche sostenere che la nuova intitolazione costituisce un regresso rispetto alla situazione precedente, così come codificata dal c.d. diritto vivente:

al di là delle migliori intenzioni, la riforma, riconducendo e facendo assorbire la libertà sessuale all’interno di una indistinta libertà individuale, ha finito per negare spazi di autonomia al diritto all’autodeterminazione sessuale, che invece precedentemente, sia pure per effetto dell’interpretazione evolutiva, il codice riconosceva. Nulla di sorprendente comunque: la storia della legislazione degli ultimi tempi è zeppa di simili *boomerang*.

(FIANDACA E MUSCO 2007, 203).

Al cambio di etichetta non ha fatto riscontro una congrua opera di personalizzazione dei delitti sessuali, che è rimasta incompiuta sotto diversi profili.

Infatti, a differenza di quanto originariamente previsto dal codice, il cui Capo I del Titolo IX era intitolato del delitti contro la libertà sessuale, la novella del 1996 ha incluso i reati sessuali, senza distinzione di sorta, nella generica e residuale categoria dei “*delitti contro la libertà personale*”, a cui appartengono fattispecie minori quali il sequestro di persona e l’arresto illegale.

Una volta riqualificati i delitti sessuali come delitti contro la persona, i medesimi avrebbero dovuto essere più correttamente collocati nell’attuale sezione III, dedicata ai “*delitti contro la libertà morale*”, e precisamente dopo l’art. 610 c.p. (violenza privata), anche se tale alternativa avrebbe forse dato il segno di un minor valore attribuito ai delitti di violenza sessuale. O ancor più significativamente sotto le autonome e distinte categorie dei “*delitti contro la libertà sessuale*” dei maggiorenni e dei “*delitti contro l’intangibilità sessuale*” dei minorenni.

Invero, mentre la “libertà personale” è libertà negativa, “*libertà da*” ogni coercizione, la “libertà sessuale” è “*libertà di*”, libertà interna di autodeterminazione in funzione della libertà stessa di agire nel campo della sessualità.

Pertanto, i delitti sessuali si presentano, sì, più omogenei coi “delitti contro la libertà morale”, avendo la “libertà morale” un contenuto spiccatamente positivo ed essendo la violenza sessuale una specifica ipotesi di violenza privata, qualificata dalla particolare natura dell’atto che la vittima è costretta a compiere o a subire.

(MANTOVANI 1998, 3).

Ed è altresì incontestabile che solo un’autonoma categoria di “*delitti contro la libertà sessuale*” può compiutamente esprimere il peculiare disvalore della violenza sessuale rispetto ad ogni altro tipo di violenza, fisica o morale,

poiché essa non solo incide sulla libertà fisica o di autodeterminazione, ma comporta così profondi coinvolgimenti emotivi (financo possibili disturbi psichici e della sessualità), che possono segnare la vittima per tutta la vita ed estranei agli altri tipi di violenza, e che ne giustificano il più severo trattamento

(MANTOVANI, 1998, 4).

L’aver abrogato il contenitore “dei delitti contro la libertà sessuale” (Capo I, Titolo IX), disciplinante incriminazioni in gran parte riconducibili a quelle poi introdotte, e l’aver inserito gli artt. da 609 *bis* a 609 *decies* al termine della sezione II del Capo III del Titolo

XII non sembra allora una soluzione felicissima. Tanto più che i nuovi articoli perdono quell'immediato connotato di stampo sessuale che forse meritava di essere mantenuto, ed anzi sottolineato, proprio con la riserva di un settore autonomo ed indipendente.

Sarebbe stato preferibile riscrivere il contenuto dell'intero Titolo IX, inserendolo *ex novo* in uno o più capi appositi all'interno del Titolo XII, con un mantenimento della nota di sessualità che, indubbiamente, caratterizza anche i reati introdotti, o riscritti, dalla l. n. 66/1996, classificandoli, tutti, come "*delitti contro la libertà sessuale*" (ora sono solo delitti contro la libertà personale). Inoltre, dal punto di vista della definizione delle modalità di offesa, la nuova legge, nell'intento dichiarato di definire un assetto di tutela imperniato sul rispetto della volontà/autodeterminazione da parte della donna, anche e soprattutto in ambito sessuale, avrebbe dovuto definitivamente superare il vecchio modo di configurare la violenza sessuale penalmente rilevante.

Così, invece, non è stato: anche il nuovo art. 609 *bis* c.p. ha mantenuto la scelta propria della normativa precedente di imperniare la condotta incriminata sugli elementi della violenza e minaccia quali mezzi tipici di coercizione al rapporto sessuale: avrebbe dovuto, invece, elevare ad oggetto della tutela la libertà in sé, indipendentemente da coartazioni che si traducano nell'uso di violenza o di minacce, e ciò pur in presenza delle difficoltà probatorie in ordine all'accertamento del dissenso. Persistere nell'incentrare il delitto sessuale sulla "violenza" anziché sul "dissenso" (come prevedeva anche l'ignorato Progetto di riforma del Codice Penale presentato dalla Commissione "Pagliaro", che a tal fine abbandonava la vecchia denominazione per quella di "*stupro*" e prevedeva la *vis* come aggravante), significa dimenticare che la libertà sessuale è offesa per il solo fatto di essere la persona dissenziente.

Ai fini della realizzazione della condotta incriminata sono ancora necessarie la violenza o la minaccia e, quindi, una previa opposizione attiva, coi relativi rischi che la violenza reattiva agisca da moltiplicatore della violenza aggressiva, *ben potendo essere dissenziente anche la persona non resistente* (magari perché impaurita o per evitare ulteriori mali). La violenza o la minaccia dovrebbero, al più, costituire prova, anche se non la sola, bensì nel quadro più ampio e completo sistema di rilevazione, del dissenso.

L'*onere di resistenza attiva*, disancorato dal contesto normativo originario, sopravvive come un'autentica assurdità, costituendo, ancora, retaggio storico della concezione del delitto sessuale come offesa non alla libertà individuale, ma ai superiori interessi dell'ordine familiare, pudore, moralità pubblica, *etc.* Interessi offesi dall'intrinseca illiceità del rapporto sessuale in sé e della tutela dei quali la donna era ritenuta la prima

artefice, facendosi su di essa gravare un onere di resistenza ed esonerandola, pertanto, da pena solo nel caso di conseguente violenza,

con la differenza che il consenso della donna o la mancanza di una coazione sufficiente ad integrare lo “stupro violento”, mentre nel diritto penale dell'*ancien régime* lasciava, coerentemente, aperta la possibilità di incriminazione della stessa, quale concorrente necessaria, per “stupro semplice” (congiunzione carnale con donna nubile di onesti costumi) o per “adulterio” (congiunzione con donna coniugata), oggi il semplice dissenso rende il fatto penalmente irrilevante per lo stesso stupratore.

(MANTOVANI 1998, 4).

Una siffatta concezione della violenza sessuale quale ipotesi speciale della violenza privata è posta in crisi dal raffronto sistematico con altri reati, quali il sequestro di persona e la violazione di domicilio, nei quali la libertà personale e l'inviolabilità domiciliare sono protetti, solo sulla base del dissenso, *contro ogni lesione non consensuale anche non violenta*: il che dà la misura di quanto arretrata sia la tutela della libertà di autodeterminazione sessuale realizzata con la legge simbolo n. 66 del 1996.

La dottrina al riguardo sottolinea il dato “curioso” per cui

il padrone di casa può con un solo gesto di rifiuto precipitare l'intruso nell'illecito della violazione domiciliare, mentre la vittima di un'iniziativa sessuale deve reagirvi, e in forma “convincente”

(PADOVANI 1989, 1301).

I paventati rischi per essere la norma imperniata sulla mera contraria volontà, stante la complessa dinamica intersoggettiva nella concreta esperienza del rapporto sessuale, le forme non sempre chiare di comunicazione e interazione dei sessi, l'inevitabile ambiguità dei rituali e messaggi della seduzione sessuale e le dissimulazioni di dissensi a parole quale remissiva difesa apparente, dettata dalle convenzioni o slealmente preordinata alla denuncia penale, con tutti i possibili fraintendimenti da parte del *partner*, sono da considerare non al livello di formulazione della fattispecie, bensì sul terreno probatorio dell'effettiva sussistenza di un “dissenso reale” o anche di un consenso putativo, attraverso l'attenta analisi della sequenza interpersonale nel suo complesso.

A tal fine univoci elementi probatori possono essere offerti, oltre che dall'accoppiamento in gruppo o dalla violenza monosoggettivi anche da ogni altro indice rilevante. In mancanza o nell'insufficienza dei quali, valgono i comuni principi dell'*in dubio pro reo* e dell'art. 59, 4° co., c.p.

(MANTOVANI 1998, 5).

Nonostante l'abrogazione della vecchia disciplina, l'alternativa che ancor oggi si pone al giudice è quella o di non punire, in assenza di una "convincente" prova da parte della vittima di una vera e propria violenza, o di stravolgere, dematerializzandolo, il concetto di violenza per dissimulare un'occulta analogia *in malam partem*.

Da questo punto di vista la riforma non può che considerarsi fallimentare, a dispetto dei tanti trionfalismi che ne hanno accompagnato la nascita, sebbene non ci si possa nascondere che il diritto penale svolge anche una funzione di orientamento culturale, in linea con i discutibili meccanismi tipici della prevenzione generale.

BIBLIOGRAFIA

Alfonso I.

2004 *Violenza sessuale, pedofilia e corruzione di minorenni*, Padova

Ambrosini G.

1996 *Le nuove norme sulla violenza sessuale. Legge 15 febbraio 1996, n. 66*, Torino

1999 *Violenza sessuale*, in *Dig. Disc. Pen.*, XV, Torino, 286

Antolisei F.

2002 *Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol I, XIV ed.*, a cura di Conti L., Milano

Balbi G.

1999 *Violenza sessuale*, in *Enc. giur. Treccani*, XXXII, Roma

Baldi A., Scardaccione G.

1997 *Tipologia dell'abuso sessuale e modalità dell'intervento giudiziario*, in *Rass. it. crim.*, 127.

Bartolo P.

2000 *I profili processuali*, in *AA.VV., I reati sessuali*, a cura di Coppi F., Torino

Beltrani S., Marino R.

1996 *Le nuove norme sulla violenza sessuale 1996. Commento sistematico alla L. 15 febbraio 1996, n. 66*, Napoli

Bertolino M.

1983 *I reati contro la libertà sessuale tra codice e riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1464

1993 *Violenza sessuale. Prospettive criminologiche e sociopolitiche*, in *Libertà sessuale e tutela penale*, Milano, 35

1996 *Le nuove norme sulla violenza sessuale*, in *Studium iuris*, 142

1997 *Garantismo e scopi di tutela nella nuova disciplina dei reati di violenza sessuale*, in *Jus*, Milano, 51

1999 *Libertà sessuale e blue-jeans*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 694

2001 *La tutela penale della persona nella disciplina dei reati sessuali*, in AA. VV., *La tutela penale della persona. Nuove frontiere, difficili equilibri*, a cura di Fioravanti L., Annali delle facoltà di Giurisprudenza di Genova, Milano.

2003 *Commento agli artt. 609 bis – 609 decies. Dei delitti contro la persona. Dei delitti contro la libertà individuale. Dei delitti contro la libertà personale*, in Crespi A., Stella F., Zuccalà G., *Commentario breve al codice penale. Dei delitti contro la libertà individuale*, IV ed., Padova.

Borgogno R.

2000 *Il delitto di violenza sessuale*, in AA. VV., *I reati sessuali*, a cura di Coppi F., Torino

Cadoppi A.

1996 *Riflessioni critiche intorno alla nuova legge sulla violenza sessuale*, in *Critica dir.*, 127.

2001 *Presentazione*, in AA. VV., *La violenza sessuale a cinque anni dalla legge n. 66/96. Profili giuridici e criminologici*. Atti del Convegno di Parma, 24-25 marzo 2000, a cura di Cadoppi A., Padova

2001 *La violenza sessuale tra esigenze politico-criminali e limiti della scienza della legislazione penale*, in AA. VV., *La tutela penale della persona. Nuove frontiere, difficili equilibri*, a cura di Fioravanti L., Annali della facoltà di Giurisprudenza di Genova, Milano

2002 *Commento art. 3 – L. Violenza sessuale*, in AA. VV., *Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, a cura di Cadoppi A., III, ed., Padova

2002 *Commento art. 7 – L. Violenza sessuale*, in AA. VV., *Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, a cura di Cadoppi A., III, ed., Padova

Canepa G., Ragazzi M.

1988 *I delitti sessuali*, Padova

Carmona A.

1998 *Le nuove norme a tutela della libertà sessuale: problemi di diritto intertemporale*, in *Cass. pen.*, 992

Catanesi R., Trogoli G.

1988 *Disturbo post-traumatico da violenza sessuale*, in *Rass. it. crim.*, 85

Colli A.

1997 *La tutela della persona nella recente legge sulla violenza sessuale all'epilogo di un travagliato cammino legislativo*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1163

Colombo C.

2005 *Violenza sessuale e vittime del reato. Breve excursus giuridico-scientifico*, Riv. pen.

Contieri E.

1959 *La congiunzione carnale violenta*, Milano

Coppi F.

2000 (a cura di), *I reati sessuali*, Torino

2000 *I reati sessuali nella legislazione penale italiana*, in AA. VV., *I reati sessuali*, a cura di Coppi F., Torino

Corbin A.

1992 (a cura di), *La violenza sessuale nella storia*, Roma - Bari

Costanzo A.

2008 *I reati contro la libertà sessuale*, Torino

Fiandaca G.

1984 *Problematica dell'osceno e tutela del buon costume, profili penali, costituzionali e politico criminali*, Padova

1998 *La rilevanza penale del "bacio" tra anatomia e cultura*, in Foro it., II, 505

1999 *Violenza su donna "in jeans" e pregiudizi dell'accertamento giudiziario*, in Foro it., II, 165

2000 *Violenza sessuale*, in Enc. dir., Aggiornamento, IV, Milano

Fiandaca G., Musco E.

2007 *Diritto penale. Parte speciale. vol. II, tomo I, I delitti contro la persona*, 197-230

Giacona I.

1998 *Il problema dell'accertamento dell'idoneità degli atti ex art. 56 c.p., con particolare riferimento a un caso di tentativo di congiunzione carnale*, in Riv. it. dir. proc. pen., 892

Lapierre A.

1999 *Artemisia*, Milano

Lemme F.

1974 *Libertà sessuale (delitti contro la)*, in Enc. dir., XXIV, Milano, 555

Manna P., Traverso G.B., Marugo M.

1989 *La violenza carnale in Italia*, Padova

Mantovani F.

1998 *Diritto penale. I delitti contro la libertà e l'intangibilità sessuale. Appendice ai delitti contro la persona*, Padova

Menzio E.

2004 (a cura di), *Artemisia Gentileschi, Lettere precedute da "Atti di un processo di stupro"*, Milano

Merzagora Betsos I.

1996 *Relativismo culturale e percezione sociale in materia di comportamenti sessuali devianti*, in AA.VV., *Commentario delle norme contro la violenza sessuale*, Padova, 343

Mulliri G.

1996 *La legge sulla violenza sessuale. Analisi del testo, primi raffronti e considerazioni critiche*, in Cass. pen., 734

2000 *Commento agli artt. 519 – 526 – 530. Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Dei delitti contro la libertà sessuale. Delle offese al pudore e all'onore sessuale. Commento agli artt. 609 bis – 609 decies. Dei delitti contro la libertà personale*, in Padovani T. (a cura di), *Codice penale*, II ed., Milano

Musacchio V.

1999 *Il delitto di violenza sessuale (Art. 609 bis c.p.)*, Padova

Padovani T.

1989 *Violenza carnale e tutela della libertà*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1301

2002 *Commento art. 1 – L. Violenza sessuale*, in AA. VV., *Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, a cura di Cadoppi A., III ed., Padova

2002 *Commento art. 2 – L. Violenza sessuale*, in AA. VV., *Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, a cura di Cadoppi A., III ed., Padova

Pavarani C.

2002 *Il mero dissenso della vittima nella violenza sessuale: profili di diritto italiano e anglosassone*, in *Indice pen.*, 777

Petrone M.

1977 *Moralità pubblica e buon costume (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, XXVII, 60

Pisa P.

1996 *Le nuove norme contro la violenza sessuale (commento alla l. 15 febbraio 1996 n. 66)*, in *Dir. pen. e proc.*, 3, 281

Poggi M.

1999 *Violenza sessuale: la rilevanza della resistenza della vittima ai fini della configurabilità del reato*, in *Riv. pen.*, 259

Puzzo C.

2010 *I reati sessuali*, Rimini

Romano B.

1996 *Il rinnovato volto delle norme contro la violenza sessuale: una timida riforma dopo una lunga attesa*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1610

1997 *Dalla violenza carnale in concorso alla violenza sessuale di gruppo: questioni intertemporali e problemi definitori*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 135

1999 *Appunti sui sospetti di illegittimità costituzionale degli "atti sessuali" alla luce del principio di determinatezza*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 62

2002 *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, Milano

Stile A.

2005 *Anche la "pacca" sul sedere costituisce violenza sessuale. L'interpretazione della Cassazione sulla nozione di atto sessuale*, in *Cass. pen.*, 1182

Venditto M.

1997 *La regolamentazione degli atti sessuali alla luce della legge 15 febbraio 1996, n. 66*, in *Rass. it. crim.*, 327

Venditto M., Ricci P., Bassi S.

1996 *La violenza sessuale e risposta istituzionale. Considerazioni problematiche sulla normativa penale in materia*, in *Giust. pen.*, I, 366

Vigarello G.

2001 *Storia della violenza sessuale*, Venezia

Virgilio M.

1996 *Corpo di donna e legge penale. Ancora sulla legge contro la violenza sessuale*, in *Dem. Dir.*, 157

2001 *Libertà sessuale e nuove schiavitù*, in *AA. VV., La tutela penale della persona. Nuove frontiere, difficili equilibri*, a cura di Fioravanti L., *Annali delle facoltà di Giurisprudenza di Genova*, Milano